

## 7. Conclusioni.

Il *sequestro* di persona a scopo di estorsione (*patrimoniale*) sembra un *fenomeno* caratterizzato dalla anomala coesistenza di due posizioni: la *razionalità* dei *sequestratori* e dei *gruppi sociali* che, in modo *primario* o *derivato* (*mediato*), li *sostengono* (ove esistano), e le risposte spesso *irrazionali* dei *gruppi sociali* e delle *istituzioni statuali* che esprimono una *cultura incompatibile* col *sequestro*; la quale però non tiene conto degli equivoci insiti nel modello giuridico che correntemente usa per interpretare i *fatti sociali*. In tal modo il *sequestro* continua ad essere affrontato in termini prevalentemente *repressivi*; gli aspetti *sociologici* e *psicologici* che lo caratterizzano, quelli che dovrebbero consentire di approfondirne le *cause*, sono trascurati, anzi del tutto ignorati.

Questi aspetti sono molteplici: i più importanti nel corso della presente ricerca sono stati approfonditi in modo analitico, ad altri si è solo accennato. È interessante tentare di proporre una visione d'insieme.

Il *sequestro*, quando non è di tipo politico<sup>51</sup> è sempre orientato al *soddisfacimento* di un *interesse patrimoniale* dei *sequestratori* e al conseguente *sacrificio* di un *corrispondente interesse patrimoniale* del

\* Direttore Scientifico AILUN, Alta formazione manageriale, Nuoro  
*Personal Page*: [www.scienze sociali. ailun. it/ bolacchi. shtml](http://www.scienze sociali. ailun. it/ bolacchi. shtml); email: [g. bolacchi@ ailun. it](mailto:g. bolacchi@ ailun. it)

*sequestrato*. È questa la sua connotazione più astratta; la quale consente di collegare il *sequestro* direttamente a un certo tipo di *interessi collettivi* che caratterizzano il *contesto sociale*.

Si è visto che i *principi etici* che fondano un *ordinamento giuridico* possono avere carattere *socializzante* o *individualizzante*. In un'*etica* di tipo *individualizzante* il concetto di *persona* è *dissociato* dal *ruolo sociale* ed è di solito collegato a *principi immanenti* o *trascendenti* che attribuiscono al soggetto un *valore intrinseco* che prescinde (in quanto *valore metafisico*) da qualsiasi riferimento alla *interazione sociale*.

In un'*etica* di tipo *socializzante*, al contrario, il valore del soggetto è dato dal suo *ruolo sociale*, il quale può esprimersi prevalentemente come *ruolo politico* (nella società di tipo *collettivistico*) o come *ruolo economico* nelle attuali società fondate sull'*economia di mercato* e sulla conseguente proprietà privata dei mezzi di produzione, o nelle società in cui i *ruoli sociali* debbono *conformarsi* a un *tendenziale equilibrio egualitario* nella *distribuzione delle risorse (proprietarie)*, come la *società endogena sarda*.

È quasi superfluo osservare che in un'*economia* di tipo *collettivistico* non può esistere, per definizione, *sequestro* a scopo di estorsione patrimoniale. Al contrario il *sequestro* si può manifestare solo nelle *società*

(*primitive* o *capitalistiche*) nelle quali il *ruolo sociale* si esprime prevalentemente come *ruolo economico*.

Tanto se il *sequestro* si configura come *deviamento singolo* (e tale è il *sequestro metropolitano* privo di una *sub-cultura di sostegno*), quanto se si configura come *deviamento sociale* (collegato a una *sub-cultura di sostegno*), alla base del *sequestro patrimoniale* esiste una *istanza redistributiva*.

Nel primo caso questa istanza si manifesta come mero *arbitrio acquisitivo* (totalmente *privo di forza sociale diretta*); nel secondo caso (in particolare con riferimento alla *cultura endogena sarda*) si manifesta come *ricostituzione*, mediante il *contrappasso*, di un *equilibrio statico (tendenzialmente egualitario)* alterato.

In entrambi i casi il *sequestro* è considerato dallo stato un *deviamento*, in quanto diretto ad *acquisire risorse* in *contrasto* coi *principi distributivi istituzionalizzati* nella *società statale*.

Inoltre, in entrambi i casi e sempre dal punto di vista statale, la *negoziazione della liberazione* contro il *riscatto* è un effetto dell'*uso anomalo* della *relazione di potere* da parte dei *sequestratori*, i quali si servono nei confronti del *sequestrato* della *forza sociale indiretta* (che deriva loro dalla *assenza dello stato*) e/o della *forza sociale diretta* che proviene da una *sub-cultura di sostegno*.

Pertanto il *sequestro*, prescindendo dalla specifica connotazione che esso ha nella *cultura endogena* sarda, è una forma di *deviamento* che utilizza, per conseguire gli obiettivi, lo stesso tipo di relazione (la *relazione di potere*) di cui lo stato si serve (*istituzionalizzandola*) contro il *deviamento*. Anche i *sequestratori* pongono al *sequestrato* una *scelta disgiuntiva* tra il *sacrificio* di un *interesse patrimoniale* e il *soddisfacimento* di un *interesse alla vita* (alla libertà, alla incolumità) avente un *livello* di *intensità* maggiore del precedente.

E questo il motivo per cui il *sequestrato* ha una forte *propensione* al *versamento* del *riscatto* e si *oppon*e a qualsiasi *norma restrittiva* nei confronti del suo *patrimonio*, giustificata dall'*interesse collettivo* volto a rendere *inefficace* la realizzazione del *sequestro*, che trova nel *divieto* del *versamento* del *riscatto* la più radicale forma di *prevenzione* possibile.

In realtà, per conseguire un tale obiettivo si dovrebbero realizzare due situazioni alternative, attualmente quasi improponibili, data la *cultura generalizzata* del presente momento storico:

1. la *interiorizzazione* da parte del *sequestrato* dell'*interesse collettivo* (*istituzionalizzato*) alla *tutela* del *patrimonio*, con un *livello* di *intensità* maggiore

dello stesso *interesse alla vita* (che il *sequestrato* dovrebbe essere disposto a *sacrificare* per *soddisfare l'interesse collettivo*);

2. la *impossibilità assoluta* per chiunque di realizzare qualsiasi *operazione finanziaria*, presente o futura, configurabile come *versamento* o *utilizzazione* del *riscatto*.

Poiché tali alternative non sembrano plausibili, si potrebbe operare, prescindendo dall'uso del *sistema sanzionatorio* e *punitivo*, sul piano dei *processi* di *socializzazione*, ponendo in essere le condizioni perché tutti i *devianti potenziali* interiorizzino i *principi* della *distribuzione* del reddito mediante il *mercato*, che fondano l'attuale *sistema proprietario* e che i *sequestratori* in linea di principio *negano*, tanto sul piano del *deviamento singolo* quanto sul piano del *deviamento sociale*.

Naturalmente il *senso comune* non si rende conto della reale portata dei *problemi sociali* che il *sequestro* pone e insiste *acriticamente* su una considerazione del *sequestro* che ignora semplicemente, anche sotto il profilo delle politiche pubbliche di intervento, le *esPLICazioni* del *sequestro* in una prospettiva scientifica.

La tendenza, mutuata appunto dal *formalismo giuridico*, è quella di considerare il *sequestro esclusiva-*

mente come un *comportamento criminoso*, la cui valutazione richiede solo un giudizio di *non conformità alla norma*. Assumendo come punto di riferimento tale giudizio, tutti i *sequestri*, come già si è detto, sarebbero uguali.

Il *formalismo giuridico*, che nel nostro paese è esso stesso un *valore sociale*, presuppone infatti che il *sequestro* sia, in linea di principio, un *atto isolato*, un *deviamento singolo* rispetto alla *norma*; e corrispondentemente nega che il *sequestro* possa essere espressione di un *contesto culturale endogeno*, di un ambiente sociale e di un insieme di modelli di vita non assimilabili a quelli codificati nelle leggi dello stato.

Come si è visto, la validità delle considerazioni correnti sul *sequestro* può essere messa in discussione. I *sequestratori sardi*, e i *gruppi sociali* che li *sostengono*, sono del tutto *consapevoli* della *illiceità* dei propri *comportamenti*?

Non è forse vero che il *paradigma* usato per definire *criminosi* questi *comportamenti* appartiene a una *cultura egemone istituzionalizzata*, quella statale, e non certo alla *cultura endogena sarda, interiorizzata nel sociale*?

Tutti i problemi sociali del *deviamento*, nella prospettiva ingenua ma purtroppo generalizzata del senso comune, diventano esclusivamente problemi

penali. Di qui il ruolo della magistratura, necessariamente ampio. Molti si stupiscono oggi di questo ruolo tendenzialmente senza confini; ma esso è solo la conseguenza di una premessa quasi da tutti accettata: quella secondo cui i *comportamenti* possono essere *soltanto* buoni o cattivi, leciti o illeciti.

L'esperienza più immediata dell'uomo tende infatti a costruire punti di riferimento di facile comprensione. Separare il bene dal male è la cosa più essenziale e gratificante, perché consente di mettere *ordine* in un mondo che appare molto disordinato; e il *deviamento* è sempre percepito come *disordine*.

La chiara e non equivoca distinzione del bene dal male si esprime nella esigenza di *conformarsi a norme* che siano *accettate* o *imposte*. Se i *comportamenti* sono *conformi* alle *norme* la società *funziona*; se non lo sono, si ritiene che, per farla *funzionare*, questi *comportamenti devianti*, detti *reati*, debbano essere *repressi e puniti*.

Ma cosa succede se le *norme* non sono in egual modo *accettate* da tutti? Cosa succede se alcuni *gruppi sociali*, più o meno vasti (familiari, amicali, etnici), con una propria specifica *cultura* storicamente fondata, continuano a *interiorizzare norme* diverse e *contrastanti* rispetto a quelle *istituzionalizzate* nelle leggi dello stato?

Purtroppo non si riesce ancora a capire che ogni *fenomeno sociale* non nasce dal nulla, quasi fosse una manifestazione estemporanea di *personalità* isolate, ma è l'*effetto* di *cause* che bisogna ricercare nei *processi interattivi*; in breve, ogni *comportamento umano* è l'effetto diretto o indiretto di *variabili sociali* che lo determinano, cioè di altri *comportamenti* coi quali coesiste e interagisce.

L'idea che l'uomo sia una specie di *monade, libera* nelle sue *scelte* e nelle sue *valutazioni* capace di rispondere solo a se stessa, alla propria *coscienza*, o a una qualche *realtà trascendente* che ne costituisca il punto di riferimento e il traguardo, è un'idea *metafisica* molto rassicurante e coinvolgente, ma troppo semplicistica e del tutto priva di *capacità esplicativa*. Non spiega niente, ma tranquillizza tutti, perché sposta il problema dalla *ricerca* delle *cause* alla presunta *eliminazione* degli *effetti*.

Così non ci chiediamo perché mai esistano i *sequestratori*, ma in che modo possiamo *eliminare* i *sequestratori*. Ma come si possono *eliminare* gli *effetti* (le *variabili dipendenti*), se non si *conoscono* le *cause* (le *variabili indipendenti* e le *funzioni*) che li determinano?

Ragionando in questi termini, la *percezione sociale* del *sequestro* risulta semplicemente *distorta*. Si orien-

ta l'attenzione verso il *comportamento cattivo* nel tentativo di farlo scomparire e si chiudono gli occhi di fronte all'evidenza passata e presente, che sta lì a dimostrarci che la cattura e la conseguente condanna di qualche *sequestratore* non eliminano affatto il *sequestro* come *fatto sociale*, cioè come *coinvolgimento positivo* di *interessi collettivi* (*sub-cultura* di *sostegno al deviamiento*) espresso, in modo *primario* o *derivato* (*mediato*), da un certo tipo di società.

L'operazione di *riduzione* del *sequestro* a un *comportamento* di pochi disperati, totalmente avulsi dall'*ambiente sociale*, serve a controllare l'opinione pubblica, restituendole (relativamente) la fiducia, e a consolidare la funzione della *cultura statuale*, ma non serve affatto a rendere il *fenomeno* del sequestro più comprensibile. È comunque un'operazione del tutto conforme alla percezione del *sequestro* come *deviamiento singolo* e non come *fatto sociale* (*deviamiento sociale*); un'operazione liberatoria di *rimozione*, in quanto un *coinvolgimento* della società viene, ovviamente, *ignorato* e *respinto*.

A questo punto, in base alle *ipotesi esplicative* formulate, le considerazioni correnti sul *sequestro* debbono essere modificate. Lo stesso può dirsi per i rimedi proposti. Non servono: le misure *repressive* indiscriminate; il blocco dei beni<sup>52</sup>; i metodi che si uti-

lizzano contro la *criminalità*, quando si manifesta come *deviamento singolo*; le deleghe dei poteri statuali alla Regione, le leggi speciali, gli aumenti di pena e tanto meno la pena di morte; l'attribuzione di *poteri forti* alla polizia o alla magistratura.

Le proposte di *modificazione* della *normativa* vigente da parte delle forze politiche e dei vari comitati *antisequestri* e comitati degli *ex sequestrati*, sorti nel frattempo per tutelare *interessi* di vario genere, tra cui quello dei *sequestrati* a essere considerati dallo stato *vittime civili*, tendono tutte ad accentuare la prospettiva *punitiva* (maggiori *pene*, esclusione dei *sequestratori* dalla titolarità di *ruoli patrimoniali* o *proprietary*, divieto di collegare alla pena *strumenti rieducativi*), in una logica che vorrebbe ampliare oltre misura gli ambiti di applicabilità (*istituzionalizzati*) del *principio* del *contrappasso*, nella sua *caratterizzazione primitiva* di *legge del taglione*.

Come si è già osservato, il *formalismo giuridico*, per tradizione e per impostazione metodologica, *non discrimina* tra i differenti *ambienti sociali* in cui il *reato* è maturato. Alla prospettiva formalistica, cioè all'approccio meramente *punitivo* tipico del diritto, non interessa affatto la *cultura* del *deviante*, cioè il *contesto sociale* nel quale si sono realizzati i *processi* di *socializzazione* che ne caratterizzano la *personalità*.

Al contrario solo questi *processi* consentono di *esplicitare* il *deviamento*, il quale altrimenti avrebbe esclusivamente un *significato indiretto* di *non conformità* rispetto al *contesto sociale* (*istituzionalizzato* o no) che lo *sanziona*. Solo in tal modo i *deviamenti sociali* tipici della *cultura endogena*, che generano o esprimono *sub-culture* di *sostegno*, possono essere *differenziati* dai *deviamenti singoli* nei confronti della *cultura statale*.

Il processo di *unificazione nazionale* che ha sovrapposto con la forza una *cultura regionale egemone* a una molteplicità di altre *culture*, anch'esse *regionali* ma meno *innovative*, è stato sempre impostato in termini *repressivi* e *punitivi* e ha sempre preteso di *imporre* una unificazione tra *contesti sociali* radicalmente *diversi*, servendosi proprio, come strumento primario, di quel *formalismo giuridico* che può essere visto come *punto di arrivo* di un *processo* di *unificazione*, ma *mai* come *punto di partenza* o come *strumento* per ottenere una qualche *unificazione*.

Il *formalismo giuridico* che caratterizza il nostro stato impedisce, per definizione, di varcare i confini di una *giurisprudenza* che formula solo schematici giudizi di *conformità* o *non conformità* alla *norma*. In questo modo il *sequestro* che si manifesta nella *cultura endogena sarda* perde i suoi connotati sociali

più caratteristici e diventa puramente e semplicemente un *crimine*, quale può essere in contesti culturali diversi.

A questa *interpretazione statutale* del *sequestro* come *disvalore giuridico*, che ne disconosce la specifica *connotazione* in termini di *valore sociale* per la *cultura endogena*, si aggiungono le prese di posizione di quei gruppi che maggiormente hanno assimilato il diritto e l'etica statuali; i quali, mentre rivendicano il peso della loro *tradizione* e della loro *specificità culturale*, mostrano di non comprendere le *radici* né dell'una, né dell'altra e vivono in uno stato di *contraddizione* tra la *condivisione acritica* delle proprie origini e la *negazione* degli aspetti basilari della *cultura endogena*.

Il *relativismo culturale* costituisce uno degli aspetti più *rappresentativi* della società attuale. Di fronte alla *pluralità* degli *atteggiamenti* e dei *valori*, che rendono diversi i gruppi sociali e ne specificano i modelli di *comportamento* e di *organizzazione generalizzati*, bisognerebbe porsi il problema della *integrazione* dei molteplici *sistemi di interazione sociale* in una prospettiva di reciproco *rispetto*; che è poi la prospettiva su cui si fonda il concetto stesso di *autonomia*.

Il *rispetto* delle diverse *culture* trova appunto nella esigenza di *integrazione* un *limite* non superabile. Se

si integra *l'ordinamento sociale endogeno* sardo con la *cultura statutale*, bisogna necessariamente *modificarlo*. Se viene *modificato*, in qualche modo viene *distrutto*. È legittimo distruggerlo senza la *consapevolezza generalizzata* dei *gruppi sociali* che lo *interiorizzano* e lo *rappresentano*? E come fare per ottenere questa *consapevolezza*?

Certamente non la si può ottenere col *formalismo giuridico* e coi *metodi punitivi*. D'altra parte, se tutto cambia, evidentemente, come si è detto, possono cambiare anche i *paradigmi culturali* degli stessi *sequestratori*; può darsi che il loro modo di concepire il *sequestro* tenda a discostarsi dalla tradizione. È questa una posizione condivisa da molti. Ma è certo che sia così?

Per realizzare un' *integrazione* della *cultura endogena* con quella *statuale*, è necessario trovare strumenti di intervento che, al di là delle pene e delle costrizioni, possano incidere fortemente sui *gruppi sociali* portatori della *cultura endogena*. Ma, in tal caso, questa *cultura* è destinata a scomparire.

I modelli tipici di *comportamento* della *cultura endogena* includono anche il *sequestro*. Espressione estrema del *contrappasso*, il *sequestro* mostra una *società primitiva* in cui lo *stato* e l'*organizzazione*, il *mercato* e la *produzione*, la *scienza* e l'*innovazione*

*tecnologica, l'imprenditorialità diffusa, l'etica della conoscenza non sono previsti. Come far interiorizzare questi valori ai sequestratori e, soprattutto, ai gruppi sociali che ancora li sostengono?*

Non è facile, perché un approccio superficiale ai fatti sociali potrebbe far credere che gli insediamenti tecnologici o industriali, come del resto è già avvenuto, siano per se stessi sufficienti a modificare, nel breve periodo, il contesto sociale. In realtà non lo modificano neppure nel medio e nel lungo periodo, se non sono contestualmente presenti fattori fortemente innovativi nella educazione primaria.

Sarebbe necessario intervenire durante i processi di socializzazione che incidono sulla formazione e sullo sviluppo della personalità; ma certo è molto difficile farlo, perché troppi sono i pregiudizi che bloccano le azioni di questo tipo. Di solito le culture, specie quando sono tendenzialmente statiche e fortemente interiorizzate, hanno scarsa capacità di modificarsi all'interno e non sono disposte ad accettare le innovazioni provenienti dall'esterno; anche quando queste ultime sono proposte esclusivamente con strumenti comunicativi.

Da un punto di vista scientifico il problema del sequestro potrebbe, quindi, essere risolto solo mediante l'uso di politiche sociali orientate alla modificazio-

ne radicale dei campi di interessi di quei gruppi, ai quali il sequestro si ricollega come fatto sociale (sub-culture di sostegno), i cui interessi finali positivamente coinvolti hanno un elevato grado di persistenza.

A parte gli elevati costi, la società attuale non sembra attrezzata per simili interventi che, tra l'altro, implicherebbero il totale superamento del principio del contrappasso e degli schemi ideologici (politici e giuridici) in cui esso tuttora si manifesta, così come si manifesta nella cultura del sequestro. Questo superamento, comunque, è fortemente auspicabile<sup>53</sup>.

**Note al testo.**

**51** - Da un punto di vista *strutturale*, con riferimento all'*ordinamento statale*, non esiste differenza tra *sequestro patrimoniale* e *sequestro politico*. Entrambi sono caratterizzati dall'esistenza di un *interesse istituzionalizzato*, che può essere *sacrificato* solo mediante una *negoziazione* che costringe lo stato (e il *sequestrato*) a scegliere in modo *disgiuntivo* tra il *sacrificio dell'interesse pubblico* (alla *tutela*

del *patrimonio* di tutti i soggetti e/o alla *salvaguardia* della *sovranità statale*) e il *soddisfacimento* dell'*interesse privato* alla *liberazione* del *sequestrato*. Si ha nei due casi una *relazione* di *potere invertita*, in cui la *scelta* è imposta dai *sequestratori* e non dallo stato.

Anche nel *sequestro patrimoniale*, nell'accettare che la *negoziazione* si realizzi, lo stato rinuncia alla propria sovranità se consente che una *norma* (come la legge n. 82/91) venga disattesa dagli organi statuali (a parte le interpretazioni utilizzate) e/o venga disattesa dal *sequestrato* (col versamento del riscatto). Da ciò consegue che nel *sequestro* (sia esso *patrimoniale* o *politico*) che si concluda con una *negoziazione*, viene per definizione violato un *interesse pubblico*; il quale, prescindendo dalla *tutela* del *patrimonio pubblico*; consiste nella *salvaguardia* della *sovranità statale* (molto più evidente nel *sequestro politico*). A meno che lo stato non decida di *legittimare* direttamente (nel caso specifico abrogando la legge n. 82/91) o indirettamente (non applicandola o consentendo di non applicarla) le *negoziazioni* derivanti da *relazioni* di *potere invertite*.

Naturalmente non bisogna confondere l'*esplicazione* del *deviamento* con *controllo* del *deviamento*. Solitamente i *gruppi sociali istituzionalizzati* impiegano grandi risorse per il *controllo* del *deviamento*; la magistratura e le forze dell'ordine sono gli strumenti mediante i quali gli stati realizzano il *controllo* del *deviamento*. Questo controllo si inquadra entro la più generale attività di *controllo sociale*

che lo stato pone in essere anche in una prospettiva di *ridistribuzione* del reddito e di *socializzazione*.

L'errore delle attuali *organizzazioni statuali* è quello di distinguere (separare) radicalmente (non solo sul piano *organizzativo*, ma anche sul piano *conoscitivo*) il *controllo* del *deviamento* dal *controllo redistributivo* e dal *controllo educativo*.

Il *controllo* del *deviamento* fondato sulla *punizione* è per sua natura strettamente *congiunturale* e non solo non influisce sulla *modificazione* della *personalità* (se non in presenza di specifiche condizioni), ma applicato a *personalità* caratterizzate da *culture* quali quella *endogena* sarda, ne accentua gli *atteggiamenti* che le caratterizzano. Pertanto, se è vero (come si è detto per la legge n. 82/91) che ogni *norma* funziona e produce effetti (o non funziona e non ne produce) a seconda delle tipologie di *ambiente sociale* in cui viene inserita, è altrettanto vero che la *norma* può produrre effetti positivi o negativi a seconda del tipo di *personalità* alla quale si applica.

Il *controllo* del *deviamento* non consente di prevedere gli effetti che la *norma penale* potrà avere sulla *personalità* del *deviante*, se non si conosce la struttura della *personalità* di quest'ultimo (da un punto di vista scientifico).

**52** - È esclusa l'ipotesi in cui esista un coinvolgimento positivo primario tra l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio e l'interesse del sequestrato, e quest'ultimo interesse abbia per il sequestrato (e per i suoi familiari) il massi-

massimo *livello* di *intensità* nei confronti di ogni altro possibile *interesse* del *sequestrato*, che i *sequestratori* siano in grado di *sacrificare*.

Normalmente, i *sequestratori* pongono al *sequestrato* (e ai familiari) una *scelta disgiuntiva* tra il *sacrificio* dell'*interesse pubblico* alla *tutela del patrimonio* e il *soddisfacimento* dell'*interesse privato* alla vita. Questa *scelta disgiuntiva* non lascia spazi a opzioni di diverso tipo e induce il *sequestrato*, che protegge la propria vita (e la propria libertà), a *sacrificare* il proprio *interesse patrimoniale*, che coincide (è *positivamente coinvolto*) con l'*interesse pubblico* alla *tutela del patrimonio*.

Ciò implica necessariamente che venga *sacrificato* anche l'*interesse strumentale* dello stato a far valere le proprie *norme istituzionalizzate*. In tal modo il *sequestrato* antepone al *sacrificio* del proprio *interesse patrimoniale (privato)* il *soddisfacimento* del proprio *interesse* alla vita (e alla libertà) e contestualmente *sacrifica* l'*interesse* alla *tutela* (futura) dei *patrimoni* (e della vita) di tutti i soggetti che potrebbero essere *sequestrati* (i quali trarrebbero vantaggio dal *sacrificio* dell'*interesse* del *sequestrato*) e inoltre *sacrifica* l'*interesse pubblico* al riconoscimento della *sovranità statale*.

Pertanto si ha un *coinvolgimento negativo* tra l'*interesse* del *sequestrato* alla vita e gli *interessi* di tutti coloro che potrebbero essere *sequestrati* a *tutelare* il proprio *patrimonio* e a non essere *sequestrati*, e inoltre un *coinvol-*

*mento negativo* tra l'*interesse* del *sequestrato* alla vita e l'*interesse* dello stato alla riaffermazione della propria *sovranità*. Il *sequestrato* è quindi un *deviante (attuale)* rispetto all'*interesse pubblico* alla *tutela del patrimonio* e all'*interesse pubblico* al riconoscimento della *sovranità statale*.

Nessun *sofisma interpretativo* può giustificare il consenso dello stato al versamento del riscatto, al quale consegue necessariamente (se non interviene l'immediata cattura dei *sequestratori* e se l'*ordinamento giuridico* è coerente) il venir meno dell'effetto *deterrente (dissuasivo)* dato dall'*impossibilità annunciata* di acquisire il riscatto (legge n. 82/91), che rende più probabile il *sacrificio* dell'*interesse pubblico* alla *salvaguardia* della *sovranità statale* e dell'*interesse pubblico* alla *tutela del patrimonio* e della libertà di tutti i soggetti.

Il *sequestro* rende esplicita una *antinomia etica* che si presenta in tutte le società in cui sia *legittimato (istituzionalizzato)* un *coinvolgimento positivo* riguardante un *interesse* alla vita (alla libertà, alla dignità) di tutti i soggetti (di ciascun soggetto).

Ogni qualvolta esista un *coinvolgimento negativo* tra un *interesse singolo* e un *interesse sociale* (espresso da un *coinvolgimento positivo*), per cui il *soddisfacimento* dell'*interesse singolo* alla vita implichi necessariamente il *sacrificio* dell'*interesse sociale* (di tutti i soggetti) alla vita e viceversa, non potendo essere *soddisfatti* entrambi gli in-

*teressi* (come nel caso del *sequestro*, o in caso di guerra, e più in generale quando il sacrificio di *uno* contribuisca a salvare la vita di *molti*) si pone il problema *etico* dell'*interesse prioritario* da soddisfare: quello *sociale* ai danni dell'*interesse singolo*, o quello *singolo* ai danni dell'*interesse sociale*?

Inutile sottolineare che in sede politica (e giuridica) il problema è risolto, in linea di principio, attribuendo sempre (in caso di *conflitto* tra soggetto singolo e società) la preminenza dell'*interesse sociale (pubblico)*; solo a questa *scelta* fondata su un'*etica istituzionalizzata*, e non a scelte fondate su *etiche non istituzionalizzate*, i rappresentanti dello stato dovrebbero conformarsi.

Quanto detto serve a *esplicare*, nella logica della presente ricerca, le modalità di esecuzione e conclusione di due *sequestri*, rendendo evidenti alcune relazioni tra le *variabili* e i *parametri* presi in considerazione.

Nel caso del *sequestro* di Giuseppe Soffiantini (conclusosi con la liberazione del *sequestrato* previo versamento del riscatto autorizzato dalla magistratura) pare che i familiari del *sequestrato* abbiano collaborato con lo stato durante il *sequestro*. Ciò è avvenuto in quanto il *contesto sociale* non presentava alcuna *sub-cultura di sostegno* al *sequestro*; conseguentemente *sequestrato* e familiari (soprattutto questi ultimi) non si sono trovati in una situazione di *coinvolgimento positivo derivato (mediato)* dei loro *interessi* con gli *interessi* dei *sequestratori* (nella *scelta disgiuntiva*

imposta dai *sequestratori* hanno *soddisfatto* prioritariamente l'*interesse pubblico*).

Questo tipo di scelta forse incrementa la *probabilità* di *soddisfacimento* dell'*interesse* alla *tutela* del *sequestrato*, se i *sequestratori* operano in un *contesto sociale* sfavorevole (se il *contesto sociale* non è sotto il controllo dei *sequestratori*); certamente riduce questa probabilità se i *sequestratori* operano in un *contesto sociale* favorevole, essendo collegati a una *sub-cultura di sostegno*.

Ma una scelta di questo tipo può, al contrario, ridurre la *probabilità* di *soddisfacimento* dell'*interesse* alla *tutela* del *sequestrato* se la *cultura interiorizzata* dai *sequestratori*, a prescindere dall'ambiente in cui operano, è una *cultura* del *sequestro* radicata in un *contesto sociale endogeno* nel quale si è realizzato il *processo* di *socializzazione* degli stessi *sequestratori*.

Nel caso in esame, stando alle notizie riportate dalla stampa, pare siano stati commessi diversi errori derivanti presumibilmente dalla mancata conoscenza della *cultura endogena* sarda da parte dei rappresentanti dello stato e da parte della famiglia del *sequestrato*. Sono morti un ispettore di polizia e un *sequestratore* e l'arresto di alcuni complici non ha interrotto l'*iter* del *sequestro*. Lo stato ha *autorizzato* il versamento del riscatto, ma questa *autorizzazione* non è stata affatto strumentale all'arresto dei *sequestratori*, quantunque sia stato invocato l'art. 7 della legge n. 82/91, al quale è stata data un'interpretazione che

sembra contraddire l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio su cui l'attuale normativa contro i sequestri è fondata e che potrebbe ingenerare eventuali aspettative di acquisizione del riscatto da parte di potenziali sequestratori e, quindi, indebolire l'effetto dissuasivo della stessa legge n. 82/91.

Il caso di Silvia Melis, l'altro sequestro conclusosi con la liberazione della sequestrata, presenta caratteristiche che lo rendono non assimilabile al precedente; fatto questo che conferma l'esistenza di varie tipologie di sequestri (contrariamente alla uniformazione sancita dalla norma penale). Identica nei due casi la cultura dei sequestratori ma diverso il contesto sociale, con la presenza di una sub-cultura di sostegno nel caso Melis.

Lo specifico contesto sociale e la sub-cultura di sostegno hanno determinato un conseguente comportamento della famiglia Melis, che pare non abbia interagito con lo stato nello stesso modo in cui ha interagito la famiglia Sofiantini. Non si è avuta infatti nel caso Melis alcuna autorizzazione dello stato al versamento del riscatto; pertanto, sul piano esplicativo, può essere ipotizzato un coinvolgimento positivo derivato (mediato) degli interessi della sequestrata, dei familiari e degli emissari con gli interessi dei sequestratori. Alla scelta disgiuntiva imposta da questi ultimi, la famiglia Melis ha risposto tentando di soddisfare prioritariamente l'interesse alla vita e alla liberazione della sequestrata. Nel caso Melis non si sono avuti morti, nessun

complice è stato arrestato durante il sequestro e lo stato, almeno formalmente, non ha contribuito a indebolire l'effetto dissuasivo (già debole nello specifico contesto sociale) della legge n. 82/91.

**53** - Sarebbe inutile chiedere allo stato di rinunciare alla propria cultura. Potrebbe essere utile chiedergli di relativizzare la propria cultura. La tolleranza implica appunto un processo di relativizzazione, consistente nel considerare la propria cultura non come la sola cultura, ma come una tra le tante culture, comprese le culture devianti.

È difficile, per lo stato, riconoscere come cultura (da comprendere e non esclusivamente da punire) il deviato singolo. Potrebbe essere meno difficile riconoscere come cultura il deviato sociale, se il principio del relativismo culturale venisse esteso, sia pure in linea di principio, anche alle culture considerate devianti.